

ENTI LOCALI: Piano nazionale di ripresa e resilienza - Fondi - Candidatura di un Comune - Delibera meramente programmatica - Insufficienza.

Tar Valle d'Aosta, Sez. Unica, 10 maggio 2022, n. 28

- in *Guida al diritto*, 21, 2022, pag. 94 e ss., con commento di Davide Ponte, *Limiti di velocità e incertezze consentiti dal Piano di ripresa*.

La delibera comunale che, in termini generici e meramente programmatici, indichi l'intento di promuovere la candidatura dell'ente per l'ottenimento di fondi legati al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ovvero di eventuali bandi di altri soggetti alle tematiche del Pnrr si presenta inidonea allo specifico fine.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arvier, del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe relativi al procedimento di individuazione del “progetto pilota” della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono ed in stato di abbandono nell'ambito dell'intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Considerato che risulta preliminare e decisivo lo scrutinio della doglianza con cui, in sede i motivi aggiunti, si censura la non ammissione della proposta del Comune ricorrente in quanto presentata senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune;

Ritenuto che tale motivo di gravame si presenta infondato per l'inidoneità a tal fine (impegno del Comune alla partecipazione al progetto) dell'invocata deliberazione della Giunta comunale di Bard n. 5 del 19 gennaio 2022, recante ad oggetto “Accordo quadro di cooperazione con Dipartimento di management dell'Università degli studi di Torino per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR”;

Considerato invero, per un verso, che tale delibera, con oggetto plurimo, mentre prevede, al punto 3, di “presentare” la candidatura del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B del bando borghi, dispone, invece, in termini generici e meramente programmatici, al punto 4, l’intento “promuovere” la candidatura del Comune di Bard “per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’ente”;

Considerato, per altro verso, che tale delibera risulta, quanto al segmento procedurale de quo, priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche riguardo ai contenuti della proposta, sicché con evidenza è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune;

Ritenuto, in altri termini, che la sanzionata irregolarità amministrativa correttamente discenda dalla circostanza documentale per cui difetta nel caso di specie una specifica e tempestiva volontà dell’Ente in ordine alla presentazione della propria candidatura a valere su quella specifica Linea di Intervento (Investimento M1-C3 – investimento 2.1 – attrattività dei borghi – linea A), essendo, invece, l’indirizzo giuntale finalizzato, in termini puntuali, a confermare la (sola) collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR con particolare attenzione ai temi della valutazione d’impatto e della valutazione economico-finanziaria e per predisporre congiuntamente le domande per la partecipazione a bandi competitivi volti alla realizzazione della complessiva attività di rigenerazione territoriale;

Ritenuto pertanto che - in ragione della legittima esclusione della propria proposta progettuale dal procedimento in esame con conseguente impossibilità di conseguire il bene della vita in contestazione - parte ricorrente non abbia interesse a censurare né l’iniziale iter valutativo né soprattutto l’esercizio del potere di autotutela e la conseguente modalità di scelta del progetto selezionato, risultando pertanto non scrutinabili in questa sede le relative censure;

Considerato, in definitiva, che il ricorso vada respinto anche in relazione alla spiegata domanda risarcitoria, non venendo in rilievo un pregiudizio connotato in termini di ingiustizia del danno correlato all'esercizio della funzione amministrativa;

Ritenuto che le spese del giudizio, in ragione delle questioni trattate, possano essere compensate tra tutte le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE

Silvia La Guardia